




Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.



Approvato dal C.d.A. di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. nella seduta del 28/09/2018

Indice:

1.	I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	6
1.1	FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE AGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001	8
1.2	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI	14
2.	I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	33
2.1	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATI DALL'ART. 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001.....	33
2.2	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI	36
3.	I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	39
3.1	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-TER DEL D.LGS. 231/2001	39
3.2	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI	43
4.	I REATI SOCIETARI	49
4.1	REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001	49
4.2	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI	55
4.3	CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER, CO.1, LETT. S-BIS)	60
	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI.....	62
5.	I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	67
5.1	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001	67
5.1.1	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE	67
5.1.2	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DA LEGGI PENALI SPECIALI	68
5.2	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI	69
6.	I REATI DI ABUSI DI MERCATO	69
6.1	REATI DI ABUSO DI MERCATO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-SEXIES DEL D.LGS. 231/2001...	69
6.2	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI	71
7.	I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	71
7.1	REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001	71
7.2	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI	75
7.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	78
8.	I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' L'AUTORICICLAGGIO	81



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

8.1	DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ L'AUTORICICLAGGIO, RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001E MODIFICATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2014 N. 186.	81
8.2	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI	85
8.4	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI	89
9.	I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ...	94
9.1	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001.....	94
9.2	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI	95
10.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	96
10.1	REATI RICHIAMATI DALLA LEGGE 16 MARZO 2006, N.146 "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE, ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA GENERALE IL 15 NOVEMBRE 2000 ED IL 31 MAGGIO 2001")	96
10.2	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI	97
11.	REATI AMBIENTALI	98
11.1	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI	121
11.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	125
11.2.1	STANDARD GENERALI DI CONTROLLO	126
11.2.2	STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO.....	129
12.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – RAZZISMO E XENOFOBIA	135
12.1.1	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E STRUMENTI DI CONTROLLO ESISTENTI	137
12.2.1	AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO E STRUMENTI DI CONTROLLO ESISTENTI	138



Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

PARTE SPECIALE



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

PREMESSA

La Parte Speciale del Modello si compone di tante sezioni quante sono le famiglie di reato richiamate dal d.lgs. 231/01 e si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di Acqua Pubblica Sabina operanti nelle aree di attività a rischio di reato, nonché da consulenti esterni, partner e operatori commerciali, con essa operanti sulla base di rapporti contrattuali (anche temporanei), come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari, così come individuati nella Parte Generale del presente Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal d.lgs.231/2001 al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel decreto stesso.

Pertanto, la presente Parte Speciale prevede a carico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti in via diretta ed a carico dei consulenti esterni, dei partner e degli operatori commerciali - attraverso apposite clausole contrattuali - l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e ss. del d.lgs.231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle richiamate ipotesi di reato.

Infine, la Parte Speciale intende fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che collaborano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica, ogniqualvolta Acqua Pubblica Sabina si relazioni con la P.A.

La struttura di ogni sezione è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato, attività sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato nonché elementi di controllo a presidio del rischio.

1. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per Pubblica Amministrazione (di seguito anche “PA”) si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.), che svolgono un'attività da considerare, come pubblica funzione o pubblico servizio, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Il discrimine, pertanto, è da individuare nell'attività in concreto svolta dalla persona giuridica, indipendentemente dalla forma, pubblica o privata, che la stessa si è data.

La definizione, oltre a essere supportata dall'interpretazione dei Giudici di legittimità, è richiamata nelle Linee Guida di Confindustria.

Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è l'imparzialità e il buon andamento della PA di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di “pubblico ufficiale” è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., ai sensi del quale rientra nella predetta qualifica *"sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

E' pubblico ufficiale chi svolge la pubblica funzione legislativa, dunque, chiunque, a livello nazionale, amministrativo e comunitario, partecipi all'esercizio di tale potere (Parlamento, Governo, Regioni, Province, Istituzioni dell'Unione Europea).

Il potere giudiziario è esercitato dal pubblico ufficiale che svolge in concreto la pubblica funzione giudiziaria e chi compie un'attività diretta all'esercizio di tale potere, collegata e accessoria all'amministrazione della giustizia (magistrati, cancellieri, segretari, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, funzionari e addetti a

svolgere l'attività amministrativa collegata all'attività giudiziaria della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.).

I poteri riconducibili alla pubblica funzione amministrativa consistono nel potere deliberativo, nel potere autoritativo e nel potere certificativo della PA.

Il **potere deliberativo** della PA è quello relativo alla formazione e manifestazione della volontà della PA, interpretato in maniera ampia fino a ricomprendervi qualsiasi attività che concorra in qualunque modo all'esercizio del potere deliberativo della PA.

Sono, pertanto, da qualificare come pubblici ufficiali le persone istituzionalmente preposte all'esercizio di tale potere, ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie preparatorie all'iter procedimentale deliberativo della PA, compresi gli eventuali collaboratori, saltuari ed occasionali.

Il **potere autoritativo** della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono all'Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi.

Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare “concessioni” ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come “pubblici ufficiali” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere.

Il **potere certificativo** è normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un pubblico ufficiale appunto.

Anche questa attività di certificazione pubblica è interpretata in modo ampio, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fide facente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della PA.

Diversamente, l'art. 358 riconosce la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” a "*chi pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. L'art. 358 del Cod. Pen. cita “agli effetti della legge penale, sono Incaricati di un Pubblico Servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi*

un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

E', pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui il quale sia effettivamente investito di una pubblica funzione, non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra indicati, purché a tale esercizio di funzioni pubbliche, non meramente esecutive in quanto non esaurite in prestazioni meramente manuali o d'ordine, si accompagni, quanto meno, l'acquiescenza o la tolleranza o il consenso, anche tacito, della PA.

Sono incaricati di pubblico servizio anche i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. La sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

1.1 Fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001

▪ Ipotesi di corruzione e concussione

Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altre utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. È sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente alla suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. Il criterio discrezionale è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri denaro od altre utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale reato, introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190., si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Chi dà o promette danaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europea e di funzionari della Comunità europea e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”* (art. 322-bis.2.2).

La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”.

▪ Reati in tema di erogazioni pubbliche

Malversazione in danno dello Stato o di altro ente Pubblico (art. 316 bis c.p.)

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un ente Pubblico (316 terc.p.)

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro ente Pubblico (art. 316 bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, atteso che il reato è consumato a seguito dell'ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

▪ Ipotesi di Truffa

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee.

Per “artificio” o “raggiro” si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

Anche la semplice inerzia da parte del soggetto indotto in errore può essere rilevante ai fini della sussistenza del reato. L'ingiusto profitto consiste principalmente in una diminuzione concreta del patrimonio.

Esempio del reato in esame può ravvisarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione di gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti o dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione ad una gara e/o l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per 'erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o delle Comunità europee.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software. Sono da considerare rilevanti ai fini della sussistenza del reato le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

1.2 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

Dall'analisi delle aree a rischio commissione reato sono state individuate una serie di attività sensibili e rilevanti, di seguito elencate, che rientrano nell'ambito dei rapporti

intrattenuti direttamente con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati. I ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili e che potrebbero commettere i reati contro la PA sono da individuare in quei soggetti cui è conferita o delegato il potere di rappresentanza della Società ad intrattenere rapporti, curare trattative, stipulare accordi e contratti, predisporre la partecipazione a gare pubbliche, richiedere permessi, autorizzazioni o certificazioni.

1) Gestione degli automezzi aziendali

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nella destinazione di un automezzo come contropartita di un'attività di corruzione nei confronti di un incarico di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio per avvantaggiare la Società (o a seguito di induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319-*quater* c.p.).

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa – Servizi generali

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale

2) Gestione dei Rapporti e invio comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

I reati di corruzione e di induzione indebita potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (es. non rilevare irregolarità emerse in sede di ispezione).

Inoltre potrebbero configurarsi i reati di truffa in danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche, nell'interesse o a vantaggio della Società, inducendo in errore, mediante artifici e raggiri nella documentazione presentata al fine



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa – Personale e Org.ne

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale.
- Sistema di procure e deleghe.

3) Selezione del Fornitore/Appaltatore (compresa la gestione delle procedure di gara)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi qualora la Società in sede di selezione delle controparti dia preferenza a fornitori/subappaltatori graditi e/o direttamente/indirettamente riconducibile a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti, anche applicando condizioni palesemente non in linea con quelle di mercato.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa – Acquisti Gare e Appalti

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

4) Gestione degli omaggi e liberalità (conferiti)

L'attività in esame potrebbe rappresentare uno strumento mediante il quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione o di induzione indebita di pubblici ufficiali o



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

5) Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni competenti (Regioni, Provincie, Comuni, Polizia municipale) per le autorizzazioni agli interventi manutentivi

L'attività implica il frequente contatto con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico servizio appartenenti alle Autorità competenti a cui la Società deve rivolgersi per ottenere provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, licenze, permessi, nulla-osta, certificati, etc.) necessari ad effettuare gli interventi manutentivi. Pertanto, qualsiasi offerta di denaro o altra utilità volta a commettere un atto contrario a doveri d'ufficio (come, ad esempio, velocizzare l'iter) o anche non contrario ai doveri di ufficio, implicando una remunerazione non dovuta, può integrare gli estremi dei reati indicati.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione - Esercizio

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

6) Richieste di autorizzazioni agli Enti competenti

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso:

- l'impiego di artifici o raggiri per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc. dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute. (Ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.);
- offerta o promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti pubblici, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione –Esercizio
- Direzione Attuazione – Ingegneria

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

7) Attività di gestione della commessa: Consuntivazione e Collaudo Lavori

L'attività in esame potrebbe rappresentare uno strumento mediante il quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione o di induzione indebita di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio mediante l'attestazione di avvenuta ricezione/certificazione di beni/servizi in quantità difforni rispetto a quanto ricevuto/erogato o mai ricevuti/erogati.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione – Esercizio
- Direzione Attuazione – Ingegneria

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

8) Esecuzione di contratti di manutenzione

L'attività in oggetto implica l'esercizio di un potere di natura pubblicistica, per cui il reato potrebbe essere commesso qualora la Società induca le ditte esterne a fare/dare qualcosa nell'interesse della Società. Tale rischio è particolarmente rilevante nella fase di approvazione dei SAL e nella firma del Certificato di pagamento e, quindi, più in generale in tutte le attività di controllo e verifica dell'operato della ditta esecutrice dei lavori manutentivi.

Inoltre, l'esecuzione del contratto costituisce sempre un'attività che può essere strumentale alla creazione di fondi c.d. "neri" da destinare alla corruzione.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione – Esercizio

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

9) Esecuzione di contratti di manutenzione ordinaria preventiva, correttiva, programmata e straordinaria delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

Il rischio sussiste nell'ambito degli interventi che non possono essere effettuati internamente dai tecnici della Società e pertanto questa sia costretta a rivolgersi a ditte esterne, in particolare nell'attività di emissione di Ordini di Lavoro (OdL) o di richieste di Ordini di Servizio (OdS) per Riparazioni di apparecchiature, su apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche. In tal caso si potrebbe configurare l'esercizio di un potere di controllo sulle ditte di manutenzione esterne e quindi la possibilità di esercitare su queste pressioni che possano integrare le fattispecie in esame.

Il rischio di commissione reato è anche nell'esercizio di un potere di "spesa" insito nell'OdL e nell'OdS che può costituire il mezzo strumentale alla predisposizione di un fondo nero per fini corruttivi.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione – Esercizio

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

10) Rapporti con i richiedenti

I reati di concussione, induzione indebita o corruzione passiva possono essere commessi costringendo il richiedente a dare/fare qualcosa nell'interesse/vantaggio della Società per poter ottenere l'allaccio sia alla rete idrica che fognaria.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione - Esercizio

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

11) Rilascio di nulla-osta e pareri tecnici

I reati di concussione, induzione indebita o corruzione passiva possono essere commessi nell'esercizio del potere pubblicistico insito nel rilascio di atti aventi valenza amministrativa agli effetti di legge (nulla-osta, parere tecnico) che possono essere ostativi all'ottenimento dell'allaccio.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione – Esercizio

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

12) Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e visite ispettive (es. ARPA, ASL, INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ATO, ASL, AEEGSI, visite ispettive di cantiere.).

I reati di corruzione e induzione indebita potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa o l'offerta di denaro o altre utilità a



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o remunerino l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Inoltre, nell'interesse o a vantaggio della Società, si potrebbero indurre in errore Pubblici Ufficiali /Incaricati di Pubblico Servizio, mediante artifici e raggiri nella documentazione presentata al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione
- Direzione Amministrativa

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

13) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività.

I reati di corruzione e induzione indebita potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa o l'offerta di denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o remunerino l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

In particolare, tra le fattispecie di corruzione è ipotizzabile, data l'attività di contatto con gli Uffici Giudiziari, quella di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) che si realizza attraverso la dazione/promessa di denaro, beni o altre utilità a Pubblico



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio dell'Amministrazione Giudiziaria (magistrati o altre figure per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo).

Inoltre la nomina dei legali, in particolare l'assegnazione di incarichi a Consulenti Legali direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio e/o nell'ambito di tali rapporti applicare condizioni particolarmente favorevoli, potrebbe veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (ad es., ufficiali giudiziari che avvantaggiano la Società in occasione del contenzioso).

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa - Personale e Org.ne
- Direzione Amministrativa – Acquisti Gare e Appalti

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

14) Gestione dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, mutualistici, infortunistici, con le Direzioni Provinciali del Lavoro e i Centri per l'Impiego, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità, a favore di esponenti degli Enti di riferimento, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Funzioni coinvolte:



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

- Direzione Amministrativa - Personale e Org.ne

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

15) Predisposizione e invio dichiarazioni ad Enti pubblici per pagamento imposte e contributi (es. adempimenti fiscali e amministrativi e contributivi cui l'Azienda è tenuta).

Potrebbero configurarsi i reati di Truffa in danno dello Stato o di altro Enti pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nell'interesse o a vantaggio della Società, inducendo in errore, mediante artifici e raggiri nella documentazione presentata al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia (ad esempio per conseguire un risparmio fiscale).

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa - Personale e Org.ne
- Direzione Amministrativa - Amministrazione Contabilità – Contabilità, Bilancio Fiscale e Tesoreria

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

16) Attività istruttoria per la richiesta di contributi/sovvenzioni/finanziamenti.

I reati di corruzione e induzione indebita potrebbero configurarsi attraverso l'offerta o la promessa di denaro od altre utilità, a favore di esponenti dell'ente finanziatore, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società (es. favorire la Società nell'ottenimento del finanziamento, ecc.).

Inoltre, il reato di Indebita percezione di erogazioni pubbliche potrebbe configurarsi attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute (ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici).

Infine i reati di Truffa in danno dello Stato o di altro Enti pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 comma 2, Art. 640-bis c.p.) potrebbero configurarsi attraverso l'impiego di artifici o raggiri per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa
- Direzione Attuazione

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe;

17) Attività di rendicontazione per i finanziamenti pubblici.

I reati di corruzione e induzione indebita potrebbero configurarsi attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità, a favore di esponenti dell'ente finanziatore, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società (es. favorire la società nell'ottenimento del finanziamento, ecc.).



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Il reato di Malversazione ex Art. 316-bis c.p. potrebbe, invece, configurarsi attraverso l'impiego di contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti statali o comunitari per attività di formazione in maniera difforme rispetto alla destinazione vincolata.

Inoltre potrebbero configurarsi i reati di Truffa in danno dello Stato o di altro Enti pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute per l'ottenimento dei finanziamenti.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa
- Direzione Attuazione

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

18) Selezione, assunzione e valutazione del personale

L'attività in oggetto potrebbe rappresentare una modalità mediante la quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione o induzione indebita (assumendo o valutando positivamente soggetti segnalati e/o riconducibili a Pubblici Ufficiali/ Incaricati di Pubblico Servizio che si intende corrompere).

Funzioni coinvolte:

- Presidente o DG
- Direzione Amministrativa - Personale e Org.ne

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;

- Sistema di procure e deleghe.

19) Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali riguardo la gestione delle risorse umane la gestione dei progettisti esterni

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, qualora la stessa, assegni incarichi di consulenza/fornitura o a progettisti, direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio e/o nell'ambito di tali rapporti applicare condizioni particolarmente favorevoli.

Il reato in oggetto potrebbe rappresentare, inoltre, uno strumento mediante il quale fornire un'attestazione di certificazione di servizi difforni rispetto a quanto contrattualizzato o di servizi mai erogati, ciò al fine di veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa
- Direzione Attuazione

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

20) Gestione note spese

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso il riconoscimento di rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

perpetrare reati contro la Pubblica Amministrazione (ad es. si potrebbero, infatti, attestare spese sostenute in quantità difformi rispetto alla realtà al fine di costituire fondi occulti utilizzabili per la corruzione).

Funzioni coinvolte:

- Tutte le Direzioni
- Direzione Amministrativa - Personale e Org.ne

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

21) Rapporti con i Sindaci e con l'ATO per la gestione della Convenzione

I reati di corruzione e induzione indebita potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio).

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa
- Direzione Attuazione

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

22) Stipula di Convezioni/atti con Pubblica Amministrazione (diverse dalla convenzione di affidamento)

I reati di corruzione e induzione indebita potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa
- Direzione Attuazione

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

23) Rappresentanza della Società in Conferenza dei Servizi e nei confronti di Autorità Amministrative per il rilascio di licenze, nulla-osta, autorizzazioni, permessi, registrazioni/certificati

I reati di corruzione e induzione indebita potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro od altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa
- Direzione Attuazione

Strumenti di controllo esistenti:



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

24) Fatturazione/Note di credito

L'attività in esame potrebbe rappresentare uno strumento mediante il quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione o induzione indebita di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio. In particolare, detti i reati potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante fatturazione di volumi difforni rispetto agli effettivi e/o storni indebiti (attraverso note di credito) di fatturazioni effettuate.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;

25) Rateizzazione incassi, anche insoluti e gestione delle transazioni

I reati di corruzione e induzione indebita potrebbero essere compiuti, mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità, proveniente dall'attività in discorso, a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio (es. rinuncia ad una rateizzazione) e/o in qualità di Incaricato di Pubblico Servizio mediante la concessione di una transazione più favorevole per il cliente, nell'interesse della Società.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

26) Gestione del contratto per ricezione beni, certificazione del servizio

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società qualora la stessa, assegni incarichi di consulenza/acquisti di beni e servizi direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio e/o nell'ambito di tali rapporti applicare condizioni particolarmente favorevoli.

Il reato in oggetto potrebbe rappresentare, inoltre, uno strumento mediante il quale fornire un'attestazione di ricezione beni/certificazione di servizi difforni rispetto a quanto contrattualizzato o di servizi mai erogati. Ciò al fine di veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa
- RUP
- Responsabile di validazione

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

27) Gestione della Qualità delle Acque - Rapporti con gli Enti (es. ARPA/ASL)

I reati di corruzione e induzione indebita potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio. Nel rapporto con gli Organismi di Controllo (ad es. ARPA/ASL) la Società potrebbe avere un interesse alla corruzione degli ispettori per evitare una sanzione.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione - Ingegneria

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

28) Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizioni su C/C bancario, emissioni assegni, gestione piccola cassa, pagamenti/incassi)

I reati in oggetto potrebbero essere commessi qualora la Società per mezzo di un Responsabile (o un addetto) dell'Area in esame nell'interesse della Società prometta od offra denaro o altre utilità ad un esponente della Pubblica Amministrazione (es. un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio) affinché compia a favore della Società un atto non conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa – Contabilità

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

2. I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

2.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615 ter del codice penale)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615 quater del codice penale)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 615 quinquies del codice penale)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 quater del codice penale)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 quinquies del codice penale)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (articolo 635 bis del codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-ter del codice penale).

Salvo che l'atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la

distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-quater del codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635-quinquies del codice penale)

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

2.2 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti informatici.

1) Gestione dei sistemi hardware e software

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione attività di acquisizione e sviluppo hardware e software;
- Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
- Gestione e protezione della sicurezza fisica (sicurezza apparecchiature, postazione di lavoro, dispositivi di rete);
- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network);
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica.

I reati di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (ex Artt. 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies c.p.) potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso:

- l'installazione di apparecchiature atte a intercettare terze parti e carpire informazioni che possono essere di interesse o vantaggio per la Società;
- l'installazione di apparecchiature atte al danneggiamento dei sistemi hardware che abbia il fine di procurare un interesse o vantaggio per la Società (ad es. accesso alle copie di backup e distruzione di informazioni che possano essere prova di azioni illecite);
- la diffusione di programmi capaci di infettare un sistema per manometterne la regolare funzionalità (ad es. il sistema informatico di un competitor al fine di posticipare i termini fissati per la presentazione della documentazione).

Funzioni coinvolte:

- Direzione Operativa – Sistemi di Gestione

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

2) Gestione di accessi, account e profili

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Verifica periodica degli accessi e tracciabilità delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- Gestione dei profili di "Amministratori di sistema" di applicazioni/reti.

I reati informatici ex artt. Artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 634 quinquies, potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso:

- l'accesso abusivo ad un sistema protetto o la permanenza all'interno dello stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo;
- qualunque condotta strumentale all'ottenimento di password o di qualsivoglia mezzo per entrare in un sistema informatico e far realizzare un profitto ad esempio intercettando una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o alterate per danneggiare l'immagine di un concorrente o impedendo/interrompendo una comunicazione al fine di arrecare danno economico o di business ad un ente terzo.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Operativa – Sistemi di Gestione

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

3. I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

3.1 Delitti di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001

Associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (*comma così modificato dall'articolo 1, comma 5, legge n. 94 del 2009*).

Associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del codice penale)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n.309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co.2, lett. a), n.5) del codice di procedura penale).

3.2 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

Sulla base dell'analisi preliminare effettuata, si è ritenuto di poter qualificare **non sussistente** il rischio riguardo le fattispecie concernenti la fabbricazione e il traffico d'armi, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la riduzione in schiavitù, l'alienazione di schiavi, la tratta di persone, lo scambio elettorale politico-mafioso ed il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, che appaiono lontane dalla realtà e dal business della Società.

Di **contro** risulta astrattamente configurabile in termini di rischio-reato la **fattispecie di associazione per delinquere semplice ex art. 416 c.p.** L'ambito di applicabilità di tale fattispecie di certo ricomprende i cosiddetti "reati-scopo" già rientranti nell'ambito della categoria dei reati autonomamente rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 (si pensi, a titolo meramente esemplificativo alle ipotesi di truffa ai danni dello Stato e, più in generale, ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero ai casi di ricettazione e riciclaggio).

Dubbia, invece, ma non da escludersi, l'ipotesi della riconducibilità in ambito 231 di reati allo stato non ricompresi (si pensi a titolo esemplificativo all'*associazione finalizzata a delitti tributari, etc.*) e ricondotti in ambito 231 per effetto della contestata associazione per delinquere.

La Società ha preso atto delle possibili modalità di realizzazione dei reati associativi, distinguendo le ipotesi di:

- a) Associazione interna, ovvero quando gli associati sono tutti interni all'ente;
- b) Associazione esterna (sia nazionale o transnazionale), ovvero quando tra gli associati vi sono anche soggetti esterni all'ente.

Nel caso sub a), le potenziali aree di rischio riguardano i processi decisionali insiti nelle diverse fasi di svolgimento delle attività d'impresa. A tal proposito, è stata oggetto di

mappatura l'attività del Consiglio di Amministrazione, deputato ad assumere decisioni significative nella gestione aziendale, nonché di specifici Comitati interni alla Società con compiti gestionali e/o decisionali (i.e. il Riesame della Direzione). Con riguardo a tali soggetti si è provveduto ad analizzare la tracciabilità delle decisioni assunte (i.e. verbalizzazione delle riunioni), le regole di funzionamento interno, i meccanismi a presidio della separazione dei ruoli, ovvero dell'esistenza ed adeguatezza di flussi informativi.

Nel caso sub b), rilevano quali aree potenzialmente a rischio tutte le attività che implicano rapporti di qualsiasi natura con soggetti terzi esterni (*fornitori, clienti, partners, etc.*) alla Società. A tale riguardo, la Società ritiene di poter fronteggiare il rischio con i presidi già esistenti, nell'ambito del Modello Organizzativo, e con le norme contenute nel Codice Etico, di volta in volta applicabili in funzione delle specifiche modalità realizzative. A mero titolo esemplificativo, si ritiene possano rientrare in tale ambito le Procedure, Istruzioni o norme di comportamento afferenti la gestione del ciclo attivo, la gestione dei rapporti con i clienti finalizzata all'acquisizione degli incarichi, la selezione dei *partners* e dei fornitori (a tal proposito, la Società deve implementare/integrare le procedure: Bilancio – Ciclo attivo – Ciclo Passivo – Tesoreria – Selezione ed assunzione del personale – Selezione, qualifica e mantenimento dei fornitori al fine di creare un sistema di *misure di controllo che possano costituire validi presidi anche per ridurre il rischio di possibili comportamenti integranti le fattispecie di reato associative*).

Più nello specifico, in merito alla fattispecie di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), c.d. "semplice", è opportuno tenere conto delle considerazioni di seguito illustrate.

Il reato associativo si caratterizza per **tre elementi** fondamentali:

- un vincolo associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne all'azienda), tendenzialmente permanente o comunque stabile (ove, l'elemento temporale insito nella nozione di stabilità deve essere inteso come sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato anche laddove si concretizzi in una partecipazione all'associazione limitata ad un breve periodo);

- un programma criminoso indeterminato; tale elemento distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato che è invece di natura occasionale e per la commissione di reati determinati, con la commissione dei quali si esaurisce l'accordo. Ai fini della configurabilità del reato, l'indeterminatezza del programma criminoso deve intendersi quale pluralità di delitti programmati (Cassazione penale, sez. I, sent. 15 gennaio 1997, n. 67).
- un'adeguata struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Altresì, quale **elemento soggettivo** del reato, deve sussistere sia il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di aderire ad un'associazione per delinquere, sia il dolo specifico, che si ravvisa nell'intenzione di contribuire al mantenimento dell'associazione e nel realizzare il programma delittuoso della stessa in un rapporto di stabile collaborazione con gli altri componenti. A tal proposito, poiché l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell'associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione (Cassazione penale, sez. V, sent. 24 settembre 1998, n. 10076).

Inoltre, la fattispecie in esame, qualificandosi come **reato di pericolo** per l'ordine pubblico, assume valenza di titolo di reato autonomo, ossia indipendentemente dai delitti che siano commessi (c.d. delitti-scopo). Peraltro, per la sussistenza del reato associativo è sufficiente l'esistenza della struttura organizzativa e del carattere criminoso del programma, il quale permane anche quando taluno dei reati-scopo non costituisce più illecito penale a seguito di "*abolitio criminis*" (Cassazione penale, sez. VI, sent. 27 novembre 2003, n. 7187).

Dall'analisi preliminare del reato di *associazione per delinquere* emerge, pertanto, un'oggettiva e generalmente riconosciuta difficoltà ad individuare specifiche aree nel cui ambito il reato è astrattamente ipotizzabile. Ciò in quanto questo reato può essere facilmente ipotizzato in qualsiasi attività aziendale (dalla gestione degli aspetti amministrativi, contabili e fiscali e dei pagamenti, agli acquisti di beni e servizi, alla

valutazione e scelta degli investimenti, alla gestione del personale, alla gestione delle unità di business, nonché alla gestione dei centri decisionali interni).

La Società dovrà, dunque, tutelarsi dalla potenziale imputazione di una “*colpa organizzativa*” che, se presente, potrebbe agevolare la creazione di *strutture parallele* (ovvero di soggetti appartenenti ad aree o settori di compagini societarie lecite, che, strumentalizzando le strutture aziendali, si rivelino dediti in modo stabile e organizzato al perseguimento di attività criminosa – cfr. F. D’Arcangelo, in *Rivista 231*, *La responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata*) che si poggiano sui mezzi e sulle risorse dell’azienda (*requisito della struttura organizzativa*), quali strumenti per la realizzazione di un programma criminoso caratterizzato dal vincolo associativo, dotandosi di presidi volti ad ostacolarne la nascita. A tal proposito, Acqua Pubblica Sabinasi è dotata dei presidi di seguito indicati.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Nel caso di ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 (avente ad oggetto ad esempio i reati di: corruzione, truffa, ricettazione, riciclaggio, falso in bilancio, reati afferenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.), la Società adotta una serie di misure di controllo e di procedure aziendali volte a contrastare il rischio di commissione di tali reati di scopo (cfr. Parti Speciali di riferimento), le quali consentono conseguentemente di ridurre anche il rischio del verificarsi del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi.

In particolare, tali procedure consentono di:

- ✓ attribuire le *responsabilità decisionali* in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;

- ✓ definire, assegnare e comunicare correttamente i *poteri autorizzativi e di firma*, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;
 - ✓ garantire il principio di *separazione dei ruoli* nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
 - ✓ assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;
 - ✓ prevedere momenti di monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, etc.);
 - ✓ assicurare un'adeguata selezione dei consulenti e fornitori, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi/forniture, nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali;
 - ✓ garantire la presenza di appositi *meccanismi di reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili.
- Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in termini di meccanismi di deliberazione, frequenza delle riunioni, verbalizzazione delle stesse, utilizzo di budget finanziario, è trasparente ed è mantenuta adeguata traccia dell'operato dello stesso.
 - La Società ispira la sua condotta ai seguenti principi:
 - ✓ porre attenzione *all'integrità e all'etica* nello svolgimento delle attività;

- ✓ attribuire le *responsabilità decisionali* in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
- ✓ definire, assegnare e comunicare correttamente i *poteri autorizzativi e di firma*, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;
- ✓ garantire il principio di *separazione dei ruoli* nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo.
- ✓ prevedere, nello svolgimento delle attività, gli opportuni punti di controllo (quadrature, meccanismi informativi, riconciliazioni, etc.);
- ✓ assicurare la *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità* di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere, pertanto, garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli;
- ✓ assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;
- ✓ garantire la presenza di appositi *meccanismi di reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili;
- ✓ prevedere momenti di *monitoraggio* sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.);
- ✓ assicurare un'adeguata *selezione dei fornitori, partners e consulenti esterni*, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali;

- ✓ assicurare che i *centri decisionali interni* alla Società agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, reporting, etc.);
- ✓ garantire che l'utilizzo del contante sia limitato alle spese di cassa di piccola entità; e comunque che ogni transazione sia operata nel rispetto delle specifiche disposizioni normative ed interne applicabile e in modo da garantirne la tracciabilità;
- ✓ assicurare lo svolgimento di specifica *attività di audit* avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

4. I REATI SOCIETARI

4.1 Reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cc)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Abrogato dal D.Lvo 27 gennaio 2010 n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE” (pubblicato sulla G.U. n. 68 del 23 marzo 2010)

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Indebita restituzione dei conferimenti (artt. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo

sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4.2 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

Ai fini della mappatura, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate sensibili, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame.

La punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Infine, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che alcuni reati societari rientrano nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (i.e. gli amministratori, i sindaci, ecc).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Inoltre, nella redazione della mappatura delle aree a rischio si è tenuto conto del contributo operativo e di controllo delle Funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle risorse finanziarie, in tale ottica, il rischio di false comunicazioni sociali è stato esteso anche a quelle Funzioni che, pur non essendo tra i soggetti autori del reato indicati dalla norma penale, svolgono un ruolo operativo rilevante nella corretta determinazione dei saldi contabili dell'azienda.

Di seguito sono elencate le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari, in quanto compatibili, in considerazione della natura dell'Ente.

1) Gestione della contrattualistica aziendale e delle relative fatturazioni

Alcuni dei reati in esame potrebbero essere commessi nella gestione della contrattualistica aziendale in termini di falsa attestazione in sede di fatturazione che può inficiare la veridicità del dato contabile riguardante l'acquisizione di merci o servizi.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione - Esercizio

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

2) Fatturazione/Note di credito

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto della Direzione esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;

3) Rateizzazione incassi, anche insoluti e gestione delle transazioni

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto della Direzione esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

4) Gestione della richiesta di informazioni e/o documentazione da parte dei soci/degli altri organi sociali

Potrebbe essere compiuto il reato di Impedito Controllo ex Art. 2625 c.c., qualora la condotta degli Amministratori - che possono avvalersi di propri diretti collaboratori (Segreteria Societaria) - si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale in tema di applicazione alla Società di una specifica normativa mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa – Contabilità

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

5) Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee

Potrebbe essere compiuto il reato di Illecita influenza sull'Assemblea ex Art. 2636 c.c. qualora l'Amministratore Delegato, anche avvalendosi dei suoi collaboratori (Direzione Amministrazione e Finanza/Segreteria Societaria), provveda a presentare all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

comunque alterati in alcuni suoi contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa – Segreteria societaria

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

6) Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni societarie

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 del c.c.): il reato potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano restituiti ad uno o più soci (anche per via indiretta o simulata) dei conferimenti ovvero siano liberati dei soci medesimi dall'obbligo di eseguirli (indebita restituzione dei conferimenti).

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite (illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (Art. 2628 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, sia deliberata l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali).

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano approvate



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

operazioni (es. fusioni, scissioni, ecc.) idonee a pregiudicare i diritti dei creditori sociali nell'interesse o a vantaggio della Società (operazioni in pregiudizio dei creditori).

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, si dia esecuzione o siano approvate operazioni finalizzate alla formazione/aumento fittizio del capitale della Società (formazione fittizia del capitale) mediante: i) attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; iii) sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura o di crediti; iv) sopravvalutazione rilevante del patrimonio della Società in caso di trasformazione.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

7) Predisposizione del bilancio

Il reato di False Comunicazioni Sociali ex art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, nel bilancio, vengano esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero si omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa – Contabilità

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;

- Sistema di procure e deleghe.

8) Gestione delle comunicazioni finanziarie

Potrebbe essere compiuto il reato di Aggiotaggio ex art. 2637 c.c. qualora vengano diffuse notizie false, concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Funzioni coinvolte:

- CdA, Presidente e DG

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

4.3 CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 ter, co.l, lett. s-bis)

Ai fini della mappatura, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate sensibili, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, adeguando il nostro ordinamento ad una serie di obblighi internazionali e nell'ambito di una più ampia riforma dei delitti di corruzione previsti dal codice penale e da altre disposizioni normative, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente il delitto di **Corruzione tra private/o di Istigazione alla corruzione tra privati** di cui all'art. 2635 c.c. ed art. 2635 bis c.c.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa,

per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati(art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o

degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

Il delitto di corruzione tra privati trova come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con soggetti privati che, a norma delle leggi civili, siano costituiti in forma di società o consorzi.

Tenuto conto, pertanto, dei rapporti che Acqua Pubblica Sabina intrattiene con soggetti privati, sono state individuati le seguenti attività sensibili.

1) Approvvigionamento di beni e servizi, gestione della commessa e dei contratti di consulenza e prestazione professionale

In relazione alle attività connesse all'approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio, la selezione dei fornitori, la predisposizione, autorizzazione e trasmissione delle proposte di ordine e degli ordini di acquisto, nonché l'emissione del benestare al pagamento), può astrattamente ricorrere il rischio di commissione di fatti di corruzione tra privati. Si pensi, a titolo esemplificativo, al riconoscimento ad Acqua Pubblica Sabina di condizioni di particolare favore da parte di propri fornitori in virtù della condotta di un dipendente infedele, cui la Società potrebbe corrispondere denaro o altra utilità.

Quanto alle attività connesse alla gestione dei contratti di consulenza (ad esempio, selezione del consulente o del professionista esterno, approvazione del contratto e monitoraggio dell'attività svolta dagli stessi), la Società potrebbe avere interesse a corrompere, mediante la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità, l'esponente infedele di una società di consulenza o che effettua una prestazione professionale in favore di Acqua Pubblica Sabina, al fine di ottenere un indebito vantaggio. Analogamente, un'ipotesi di corruzione privata potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui la Società riconosca alla controparte un corrispettivo fuori mercato o, comunque, per un ammontare non giustificato dalla controprestazione, al fine di ottenere un vantaggio indebito.

Un'ipotesi di corruzione tra privati potrebbe ricorrere altresì nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con enti abilitati a certificare la conformità dei sistemi di gestione con riferimento a specifiche normative (ad esempio, gli Organismi chiamati a certificare il rispetto della normativa ambientale o di quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro). A titolo esemplificativo, la Società potrebbe "corrompere" l'esponente di un Organismo di Certificazione che, agendo in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, in sede di rilascio della certificazione funzionale all'attività della Società, ovvero in sede di verifica, attesta falsamente il rispetto delle norme di riferimento.

L'area in commento, oltre che a rischio diretto, può altresì prospettarsi come supporto alla commissione del delitto di corruzione tra privati.

Il conferimento di consulenze può, infatti, anzitutto mascherare la corresponsione di indebite utilità a favore di esponenti di altre società: si pensi, ad esempio, al caso dell'attribuzione di un fittizio contratto di consulenza – e del riconoscimento del relativo compenso – a favore di un esponente di una società concorrente (o di persone fisiche o giuridiche allo stesso riconducibili), al fine di compensarne gli indebiti favori o di ottenere un indebito vantaggio.

Inoltre, attraverso il conferimento di contratti di consulenza fittizi ovvero il riconoscimento di compensi superiori a quelli dovuti, la Società può costituire indebite provviste finanziarie da utilizzare in vista della corruzione di apicali o sottoposti di altre società. In tale contesto, l'attività potrebbe dunque porsi come strumentale alla commissione di reati di corruzione.

Infine, le attività collegate all'approvvigionamento di beni e servizi possono costituire veicolo per la creazione di riserve economiche occulte da destinare alla corruzione di esponenti di altre società, finalizzate all'ottenimento di vantaggi indebiti in favore della Società cui appartiene il corruttore e a danno di quella del corrotto.

Si pensi, per mera esemplificazione, all'ipotesi della selezione e dell'utilizzo di fornitori fittizi, ovvero alla predisposizione, all'autorizzazione e al benestare di ordini di acquisto anch'essi fittizi, tutte attività potenzialmente finalizzate a disporre di fondi extracontabili, da destinare a scopi corruttivi.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa
- Direzione Attuazione

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

2) Gestione del contenzioso

Nel contesto dei rapporti che la Società, anche per il tramite di consulenti che agiscono in nome e per conto della stessa, intrattiene con altre società ugualmente interessate ad una eventuale controversia, potrebbe configurarsi il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa
- Direzione Attuazione

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

3) Selezione e assunzione del personale e rapporti con Agenzie di ricerca personale

L'attività in esame può costituire uno strumento per la commissione del delitto di corruzione privata.

Le attività connesse alla selezione del personale, infatti, presentano profili di rischio in quanto possibile forma di retribuzione indiretta a favore di soggetti privati appartenenti ad altre società, quale corrispettivo per un vantaggio procurato alla Società cui appartiene il corruttore, a danno di quella corrotta: si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare del privato corrotto (o, in futuro, dello stesso corrotto) presso la Società, ovvero al miglioramento indebito delle condizioni di un dipendente in quanto familiare del corrotto (o comunque da questo segnalato), in vista del conseguimento di vantaggi procurati dalla condotta del corrotto, che agisce in violazione degli obblighi di fedeltà nei confronti della propria società di appartenenza, arrecando a quest'ultima un danno.

Funzioni coinvolte:

- Presidente o DG
- Direzione Amministrativa – Personale e Org.ne

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

4) Gestione degli omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni e donazioni

L'attività in esame può prospettarsi come supporto alla commissione del delitto di corruzione tra privati.

Le attività connesse alla gestione dell'omaggistica (definizione e approvazione delle tipologia di omaggi, autorizzazioni alla dazione, monitoraggio delle spese sostenute), così come la gestione delle sponsorizzazioni e donazioni (ricerca e selezione degli eventi da sponsorizzare, gestione dei rapporti con gli sponsor, autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese sostenute), possono infatti costituire veicolo per occultare l'indebita erogazione, nell'interesse o a vantaggio della Società, a favore di esponenti di



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

altre società, che, violando i propri obblighi di fedeltà, si lasciano corrompere arrecando un danno all'ente di appartenenza.

Funzioni coinvolte:

- CdA Presidente DG

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

5) Predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio di Acqua Pubblica Sabina possono costituire supporto alla commissione del delitto di corruzione tra privati.

Più in particolare, dette attività possono costituire presupposto per la creazione, attraverso artifici contabili (sopravvalutazione di beni della Società, contabilizzazione di costi per beni e servizi non corretta, ecc.), di fondi occulti destinati all'attribuzione di indebiti benefici a favore di esponenti di altre società.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa – Amministrazione e Contabilità, Bilancio Fiscale e Tesoreria

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

5. I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

5.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001

L'art. 25-quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

5.1.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i

loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo.

Qui di seguito riportiamo, tra gli altri, l'art. 270-bis del codice penale.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis del codice penale)

La norma punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La norma punisce, altresì, chiunque partecipa a tali associazioni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

5.1.2 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali

In proposito vengono in considerazione i reati, di seguito indicati, previsti in materia da apposite leggi speciali:

Art. 1 della l. 15/1980: prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove pertanto un esponente della società consapevolmente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:

- riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale);

- disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica (articoli da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 del codice penale);
- reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.

5.2 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

I reati in oggetto sono stati trattati sulla base di un'analisi preliminare dalla quale è possibile trarre le seguenti considerazioni:

- l'impossibilità giuridica di circoscrivere tali categorie di reati (trattandosi di una tipologia che, poiché caratterizzata dal riferimento finalistico della condotta, è suscettibile di applicabilità alla quasi totalità di tutti i reati previsti dal nostro ordinamento) rende oltremodo difficoltoso effettuare l'individuazione delle aree di rischio con la stessa metodologia seguita per gli altri reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- è stata ravvisata la difficoltà di conciliare tale tipologia di reati con l'attività tipica svolta dalla Società.

Dall'analisi preliminare svolta non sono emerse attività sensibili specifiche, tuttavia, si evidenzia che il Codice Etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

6. I REATI DI ABUSI DI MERCATO

6.1 Reati di abuso di mercato richiamati dall'articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D. lgs. N. 58/98)



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

6.2 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, tenuto conto della natura e della struttura dell'ente ed in applicazione del criterio del c.d. "rischio accettabile", si è ritenuto di potere escludere dall'elenco delle tipologie di rischio-reato le predette fattispecie.

7. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

7.1 Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001

Omicidio colposo (art. 589. c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di l'omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. e, dunque, alle sole ipotesi di lesioni gravi o gravissime, esclude la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

È opportuno sottolineare che l'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 modula le sanzioni a carico della società per un verso in ragione della gravità del danno, per altro verso in ragione della gravità delle violazioni, distinguendo, anzitutto, tra le ipotesi di lesioni e le ipotesi di omicidio colposo.

Nel primo caso prevede, infatti, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo non superiore a 6 mesi.

Nel secondo caso distingue secondo che l'omicidio sia derivato da:

- violazioni dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 81/2008¹ (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito "TUS") quali, ad esempio, l'omissione della valutazione dei rischi o l'omissione dell'adozione del relativo documento, prevedendo una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno;
- violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno.

Quanto alle *"norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"*, la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre che il TUS e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

¹Art. 55 d.lgs. 81/2008: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente – 1. è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (...)"

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore si segnalano: il datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b)², TUS); il dirigente (art. 2, comma 1, lett. d), TUS)³; il preposto (art. 2, comma 1, lett. e), TUS)⁴ e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, lett. f), TUS). Soggetto passivo del reato in materia antinfortunistica è, di norma, il lavoratore (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. TUS)⁵; il medesimo lavoratore è però anche soggetto attivo in quanto ricadono su di esso gli obblighi di cui all'art. 20 TUS.

Inoltre, tenuto conto delle attività oggetto della Società, è necessario valutare e determinare le responsabilità e gli obblighi aggiuntivi, in materia di misure per la salute e sicurezza dei lavoratori, previsti dal Testo Unico della sicurezza, anche in caso di cantieri temporanei o mobili (artt. 88 e seg. TUF), con riferimento in particolare a:

- modalità di valutazione dei rischi (art. 96 TUS);
- responsabilità di coordinamento nei confronti dei subappaltatori (artt. 26 e 97 TUS).

In ogni caso, in riferimento ai soggetti individuati ex supra, bisognerà garantire la rispondenza dell'organizzazione aziendale a quanto disposto dai seguenti articoli del TUS:

- art. 3 (campo di applicazione) con particolare riferimento ai commi 5 (lavoratori con contratto di somministrazione), 6 (lavoratori a distacco), 7 (lavoratori a progetto) e 8 (lavoratori occasionali);
- art. 14 (disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori);

²Ex art 2, d.lgs. 81/2008: “datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

³ Ex art 2, d.lgs. 81/2008: “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.

⁴ Ex art 2, d.lgs. 81/2008: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

⁵ Ex art 2, d.lgs. 81/2008: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

- art. 15 (misure generali di tutela);
- art. 26 (obblighi connessi ai contratti d'appalto e d'opera o di somministrazione).

Il sistema dei controlli, di seguito specificatamente illustrati con riferimento alle attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001, è adottato e attuato mediante strumenti elaborati dalla Direzione Aziendale, in linea con le procedure societarie predisposte in relazione alle specifiche attività societarie.

Relativamente alla materia antinfortunistica il presente modello organizzativo deve uniformarsi a quanto disposto dall'art. 30 del TUS al fine di garantire efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società.

In particolare il modello deve prevedere, anche con strumenti allegati, un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

7.2 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, si rileva che tale analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata da Acqua Pubblica Sabina in rispetto dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e che non

è possibile escludere a priori alcun ambito di attività poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

I fattori di rischio considerati sono quelli riportati nel Documento di valutazione dei rischi ovvero:

- uso attrezzature di lavoro
- sistemazione dei luoghi di lavoro
- uso dei dispositivi di protezione individuale
- impianti e apparecchiature elettriche
- agenti chimici
- agenti cancerogeni e mutageni
- esposizione ad amianto
- agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche)
- agenti biologici
- atmosfere esplosive
- stress lavoro-correlato
- lavoratrici in stato di gravidanza
- differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi
- cantieri temporanei o mobili
- segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- movimentazione manuale dei carichi
- attrezzature munite di videotermini
- rischi specifici: uomo solo e lavori in spazi confinati

- alcool e droga.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Valutazione preliminare di tutti rischi (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose)
- Nomine e definizioni delle responsabilità (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose)
- Verifica dei requisiti del personale preliminarmente all'affidamento di compiti specifici (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose)
- Formazione del personale generale e specifica (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose)
- Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose)
- Attività di acquisto di attrezzature, macchinari, impianti (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose)
- Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e

sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose)

- Definizione degli ambienti di lavoro, aree a maggiore rischio e procedure di accesso (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose)
- Gestione delle emergenze (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose)
- Procedure e/o istruzioni di lavoro per l'espletamento delle attività lavorative (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose)
- Coinvolgimento del personale (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose)
- Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose)
- Attività di audit (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose)

7.3 Il sistema dei controlli

I principali processi sensibili dovranno essere oggetto di costante monitoraggio a cura dell'OdV, fermo restando che la loro regolamentazione è assicurata anche attraverso le singole procedure e il sistema di controllo interno adottati dalla Società e, quindi,

mediante la normativa aziendale, la documentazione e le disposizioni relative alla struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa.

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate mediante un Sistema di Gestione certificato e periodicamente monitorato.

Inoltre si richiama in materia anche la documentazione imposta dalle normative di legge quale:

- Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (cd DVR);
- Documentazione prevista, richiamata e allegata nel suddetto DVR;
- Documentazione relativa ai corsi e all'aggiornamento dei dipendenti.

La Società ha implementato anche i seguenti elementi a presidio del rischio:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

Al fine di consentire l'agevole lettura della presente sezione di Parte Speciale, non si ritiene opportuno riportare il contenuto della suddetta documentazione, che si intende però integralmente richiamata e facente parte del Modello organizzativo.

Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti che devono intendersi parte del presente Modello. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento a: piani di emergenza; verbali di riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte; verbali di riunioni con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tutte le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi a cura del medico competente.

L'attività di formazione ed informazione dei lavoratori è formalizzata secondo quanto previsto dalle procedure adottate.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

L'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro è formalizzata secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione adottato.

L'Azienda procede alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse e secondo le singole procedure previste. Ogni richiesta viene registrata e archiviata.

L'Azienda procede periodicamente alla verifica di tutte le procedure adottate mediante le modalità previste dalla documentazione relativa (Documento di Valutazione dei Rischi e Sistema di Gestione).

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, l'Azienda si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Ai fini della conforme attuazione degli standard di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), la Società ha predisposto un organigramma societario con il quale sono stati definiti i ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuando, coerentemente con la propria struttura organizzativa, il datore di lavoro, il medico competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione
- Direzione Amministrativa
- Funzioni di Staff

8. I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' L'AUTORICICLAGGIO

8.1 Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché l'autoriciclaggio, richiamati dall'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001e modificato dalla l. 15 dicembre 2014 n. 186.

Ricettazione (articolo 648 del codice penale)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per "acquisto" dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine "ricevere" starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per "occultamento" dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) - Autoriciclaggio (articolo 648-ter del codice penale) introdotto dalla l. 186/2014.

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Segue, nel terzo comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le “operazioni” idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.

Ulteriore questione riguarda la possibilità o meno che i reati fiscali possano essere annoverati nella categoria dei reati-presupposto. La compatibilità dei reati tributari quali reato-presupposto del riciclaggio è sostenuta almeno da una parte della dottrina.

La Legge del 15.12.2014 n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio- in GU Serie Generale n.292 del 17-12-2014 -), contiene una serie di previsioni volte ad incentivare l'emersione ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, insieme ad altre misure finalizzate a potenziare la lotta all'evasione fiscale: tra queste si segnala il nuovo reato di autoriciclaggio *ex art. 648 ter. 1 c.p.*

Dopo aver introdotto il suddetto reato nel Codice penale, il legislatore ha proceduto anche a modificare l'articolo 25 *octies* del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti.

Ne consegue, quindi, la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (soggetti apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiegano, sostituiscono, trasferiscono, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 *ter.1*, c.p.⁶, si accompagna, in via autonoma, anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente, qualora sussista un interesse o vantaggio di quest'ultimo.

⁶ Il nuovo art. 648-*ter.1* c.p. prevede: "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Le sanzioni in caso di condanna dell'ente, sono l'interdizione dallo svolgimento dell'attività (per un periodo non superiore a due anni) e la sanzione pecuniaria (da 200 a 800 quote o, per i casi più gravi in cui per il delitto presupposto è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, da 400 a 1000 quote).

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale)

L'art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

8.2 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1) Selezione del Fornitore/Appaltatore (compresa la gestione delle procedure di gara)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate con il rischio di stipulare contratti di fornitura che implicino il pagamento del corrispettivo per la/il fornitura/sub-appalto mediante denaro e beni proveniente da attività illecita.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa – Acquisti Gare e Appalti

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

2) Esecuzione di contratti di manutenzione ordinaria preventiva, correttiva, programmata e straordinaria delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

identificate con il rischio di stipulare contratti che implicino il pagamento del corrispettivo da parte della Società per contratti di manutenzione mediante denaro proveniente da attività illecita.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

3) Ricavi, predisposizione preventivi, oneri da sopralluogo

Le fattispecie di reato in oggetto potrebbero essere commesse, a titolo esemplificativo, nel caso in cui la Società incassi denaro proveniente da attività illecita.

Il rischio è connesso alla constatazione che in questo processo sono gestiti alcuni ricavi del ciclo attivo che implicano l'entrata di denaro dall'esterno e, pertanto, anche il rischio che questo denaro possa provenire da illecito (ad es. costruttore che paga per ottenere l'allaccio di palazzine con denaro frutto di altri reati).

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione – Esercizio
- Direzione Amministrativa – Recupero Crediti

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

4) Esecuzione di contratti attraverso l'accettazione delle merci in entrata negli impianti

I reati in oggetto potrebbero essere commessi in fase di verifica dell'entrata delle merci destinate all'impianto, nonostante il processo degli acquisti sia centralizzato. Ciò comporta un rischio in termini di ricettazione/riciclaggio (provenienza illecita della merce).

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione - Esercizio

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

5) Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali riguardo la gestione delle risorse umane e la gestione dei progettisti esterni

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate con il rischio di stipulare contratti di fornitura che implicino il pagamento del corrispettivo da parte della Società per la/il fornitura/sub-appalto mediante denaro proveniente da attività illecita.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa – Personale e Org.ne
- Direzione Attuazione - Ingegneria

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;

- Sistema di procure e deleghe.

6) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività.

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nel caso in cui la Pubblica Amministrazione concluda contratti di consulenza legale mediante denaro proveniente da attività illecite.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa – Personale e Org.ne
- Direzione Amministrativa – recupero Crediti

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe;

7) Gestione del contratto per ricezione beni, certificazione del servizio

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate con il rischio di stipulare contratti di fornitura/consulenza che implicino il pagamento del corrispettivo da parte della Società per la fornitura/consulenza mediante denaro/beni proveniente da attività illecite.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

- Direzione Attuazione

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

8) Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizioni su C/C bancario, emissioni assegni, gestione piccola cassa, pagamenti/incassi)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi qualora la Società:

- effettui pagamenti per l'acquisto di beni derivanti da attività illecite;
- effettui pagamenti in contanti per riciclare denaro proveniente da attività illecite;
- incassi pagamenti in denaro proveniente da attività illecite.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

8.4 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

Come si evince dalla formulazione della norma, per configurarsi il reato di autoriciclaggio, vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica, in sostanza qualsiasi forma di criminalità capace di produrre proventi.

Il reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

1. sia creata o si concorra a creare - attraverso un primo reato, il reato presupposto - una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità
2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie
3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Una considerazione inerente l'applicazione della norma riguarda l'impossibilità materiale di procedere ad una mappatura completa e sistematica delle fattispecie di reato-presupposto del reato di autoriciclaggio, stante la tecnica normativa adottata di mero richiamo tout court alla categoria dei delitti non colposi.

Pur considerando le suddette difficoltà, si è ritenuto comunque più affidabile, in termini di prova della mancanza di una colpa organizzativa addebitabile all'ente, un approccio metodologico volto ad una rilevazione delle fattispecie di reato maggiormente rilevanti nell'esperienza applicativa quali reati-presupposto del riciclaggio, dai quali possa derivare un provento endogeno o esogeno all'ente.

I principali risultati operativi scaturiti dalle segnalazioni di operazioni sospette dimostrano come i reati-base più frequenti della fattispecie di riciclaggio sono i seguenti: delitti contro il patrimonio, illeciti tributari, delitti contro la fede pubblica, delitti contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati fallimentari, reati finanziari e reati di criminalità organizzata.

Dal momento che la maggior parte dei summenzionati reati-base fanno già parte del c.d. catalogo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, è possibile fare riferimento alle Parti Speciali del Modello 231 dedicate ai principi di comportamento e ai presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, quali misure di mitigazione del rischio di autoriciclaggio.

Per quanto riguarda le ulteriori fattispecie non rientranti nel cono d'ombra del rischio d'impresa quali, ad esempio, il reato di estorsione, appropriazione indebita, rapina, etc.,



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

nel caso in cui comportino un provento esogeno all'ente, ai fini di una loro prevenzione, si richiamano i presidi già posti in essere con riguardo al reato di riciclaggio.

Nel caso in cui, invece, comportino un provento endogeno all'ente, si ritiene sufficiente l'inclusione del rispetto degli obblighi di legge all'interno del Codice Etico adottato dalla Società, nonché la previsione dei requisiti di onorabilità degli organi sociali contenuti nello Statuto.

Dunque, le uniche fattispecie ad oggi non ricomprese nel D.Lgs. n. 231/2001, ma che possono ascriversi nel novero dei reati-presupposto dell'autoriciclaggio, e che al contempo trovano riscontro all'interno di una attività di impresa sono quelle riconducibili al D.Lgs. 74/2000 che disciplina i reati tributari.

In questo senso, ai fini della mappatura del reato di autoriciclaggio si è preso in esame il processo di gestione del rischio fiscale.

Per quanto riguarda l'impiego della predetta provvista, l'attività di mappatura è consistita nell'indagine dei possibili comportamenti ulteriori ed autonomi, verificabili nel contesto aziendale, che astrattamente potrebbero importare l'utilizzo della provvista illecita in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie. In questo senso, oggetto di analisi sono stati, oltre il ciclo passivo ed il ciclo attivo, le operazioni infragruppo nonché quelle con società non appartenenti al gruppo e/o con sede legale all'estero.

Inoltre, dal momento che la norma richiede altresì che tale impiego sia idoneo ad ostacolare in concreto l'individuazione della sua provenienza illecita, nel compiere l'analisi abbiamo ragionevolmente considerato che talune attività di utilizzo del provento illecito non sono idonee ad ostacolarne concretamente l'identificazione delittuosa, come tutte quelle attività economiche che costituiscono l'ordinaria attività aziendale; in questo senso, un esempio può essere costituito dal pagamento degli stipendi dei dipendenti con i proventi del delitto presupposto.

1) Approvvigionamento di beni e servizi



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

L'attività rileva sia sotto il profilo strumentale, dal momento che potrebbero essere ricevuti beni derivanti in realtà da delitti che la Società ha posto o concorso a porre in essere con taluni fornitori, sia diretto, in quanto potrebbe essere realizzata mediante denaro proveniente da delitto (compiuto, anche a titolo di concorso), sempre che sia svolta attraverso modalità tali da ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita del denaro utilizzato.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Amministrativa
- Direzione Attuazione

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

2) Ciclo attivo

Tale attività potrebbe essere strumentale alla realizzazione del reato in esame, qualora il flusso finanziario per il pagamento di una fattura relativa ad una prestazione erogata provenga da delitti commessi dalla Società o in concorso con la controparte contrattuale. Inoltre, può assumere rango di attività sensibile diretta, nel momento in cui comporti l'utilizzo di beni o altre utilità provenienti da delitto (compiuto, anche a titolo di concorso), sempre che la modalità sia idonea ad ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita di tali beni o altre utilità.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione - Esercizio
- Direzione Amministrativa

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

3) Gestione degli investimenti

Tale attività potrebbe realizzare il reato in esame qualora il denaro destinato al piano degli investimenti provenga da delitti commessi dalla Società (a titolo esemplificativo da un'indebita percezione di finanziamenti) e l'investimento non riguardi beni strumentali all'attività aziendale, sempre che la modalità dell'operazione sia compiuta con modalità tali da ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita di tale denaro.

Funzioni coinvolte:

- DG
- Direzione Attuazione - Ingegneria

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

4) Operazioni sul capitale sociale e straordinarie

L'attività è presa in considerazione a titolo strumentale per il compimento del reato in esame, a titolo esemplificativo, qualora la Società ponga in essere operazioni sul capitale sociale ovvero operazioni straordinarie, con l'intento di raccogliere denaro proveniente da attività criminose (compiute, anche a titolo di concorso), al fine di reinvestirlo con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa.

Funzioni coinvolte:

- DG
- Direzione Amministrativa

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

5) Dichiarazioni tributarie e contabilità fiscale

L'attività è presa in considerazione a titolo strumentale per il compimento del reato in esame, dal momento che il provento illecito da reimpiegare in attività economiche può derivare altresì dalla commissione di un reato tributario, ancorché sotto forma di risparmio di imposta.

Funzioni coinvolte:

- DG
- Direzione Amministrativa

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

9. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

9.1 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex d.lgs. 231 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

9.2 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, è stata individuata, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, la seguente attività sensibile nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Gestione dei sistemi hardware e software

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione attività di acquisizione e sviluppo hardware e software;
- Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
- Gestione e protezione della sicurezza fisica (sicurezza apparecchiature, postazione di lavoro, dispositivi di rete);
- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network);
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica.

Il reato ex Art. 171-bis L. 633/1941 potrebbe configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso la duplicazione abusiva di programmi coperti da licenza al fine di trarne vantaggi economici, oppure utilizzando software non licenziati.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione – ICT

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

10. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

10.1 Reati richiamati dalla Legge 16 marzo 2006, n.146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001")

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (articolo 377-bis del codice penale)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

10.2 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, è stata individuata, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, la seguente attività sensibile, nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato richiamato dall'articolo 377-bis del codice penale.

**Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro.
Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività.**

Il reato in oggetto potrebbe configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società qualora il personale della Società con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Funzioni coinvolte:

- Risorse Umane, Organizzazione e Logistica
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo – Recupero Crediti

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe;

II. REATI AMBIENTALI

Il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-*undecies*, ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti afferenti diverse fattispecie di reato ambientale, di seguito indicate.

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

Successivamente la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2015 – entrata in vigore 29 maggio 2015), dal titolo "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali costituiti sotto forma di delitto.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

La norma punisce chiunque:

- i) uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- ii) distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nello “stato di conservazione della specie”, pertanto la fattispecie non rileva nel caso in cui l'azione riguardi una quantità poco rilevante di esemplari.

Il reato inoltre è qualificabile come “reato di pericolo”: ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario, infatti, che si verifichi effettivamente un danno, ma è sufficiente il solo fatto di mettere in pericolo lo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

La norma sanziona la condotta di “chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione”.

L'illecito, pertanto, disciplina un reato comune, di danno o di pericolo presunto (dal momento che per la configurazione dell'illecito è necessaria la distruzione o comunque il deterioramento dell'habitat), a carattere istantaneo e con effetti permanenti.

Inoltre, trattandosi di reato contravvenzionale (pene dell'arresto e dell'ammenda), la condotta è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, non essendo necessario che l'agente abbia conoscenza dell'importanza naturalistica del sito danneggiato (ancorché le condotte vietate sembrano presentare una struttura tipicamente dolosa).

Le condotte tipiche individuate dalla fattispecie incriminatrice sono:

- a) la distruzione dell'habitat (inteso come il luogo in cui le caratteristiche fisiche o abiotiche consentono ad una determinata fattispecie vivente, sia essa animale o vegetale, di vivere e svilupparsi);
- b) il deterioramento dell'habitat, che ne compromette lo stato di conservazione⁷.

⁷Per valutare la compromissione dello stato di conservazione, occorre valutare “l'incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica rappresentata dall'habitat in questione”. A titolo esemplificativo potrà dirsi compromesso lo stato di conservazione di un bosco ove nidificano uccelli appartenenti a specie protette laddove l'abbattimento di molti ma non di tutti gli alberi comporti il venir meno anche solo parziale di quel sito come luogo di sosta e di riproduzione della specie. La compromissione è da ritenersi tale anche

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato “dall’habitat all’interno di un sito protetto” e più in generale dalla tutela del patrimonio naturale dello Stato⁸.

D. Lgs 152/06, art. 137 – Scarichi Idrici

Comma 2

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da tre mesi a tre anni.

La norma sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi⁹ di acque reflue¹⁰ industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di

qualora l’habitat possa essere successivamente ripristinato, a distanza di tempo significativa, con opere dell’uomo (per es. rimboschimenti, bonifiche ecc.), o con il lento passare del tempo (si pensi alla ricrescita spontanea di piante).

⁸Il concetto di habitat ha doppia natura: una normativa, in relazione alle due direttive comunitarie citate, e l’altra “naturalistica” rispetto alla formula “qualsiasi habitat naturale”, che sembrerebbe rimandare alla concreta valutazione del giudice, anche a prescindere da atti amministrativi o definizioni/classificazioni legislative. Il comma 3 della disposizione in esame, infatti, aggiunge che «Ai fini dell’applicazione dell’art. 733-bis del codice penale per “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

⁹ Con il termine scarico si intende “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzioni di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a trattamento preventivo di depurazione”.

¹⁰ Con il termine acque reflue si intendono quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall’azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, divenendo inadatte ad un loro uso diretto. Spesso in tali acque si rinvenivano sostanze organiche o inorganiche, che, se diffuse, le renderebbero pericolose per l’ambiente. Tali acque possono riacquisire le loro originarie caratteristiche solo

sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il soggetto attivo del reato è qualsiasi soggetto materialmente autore dello scarico a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento assentivo sospeso/revocato.

Per acque reflue industriali, si fa riferimento solo all'individuazione del luogo di produzione del refluo, ovvero si deve verificare esclusivamente la provenienza del refluo da un insediamento di tipo produttivo oppure commerciale.

Ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, ma è sufficiente il solo fatto di effettuare lo scarico senza autorizzazione/in presenza di autorizzazione sospesa/revocata.

E' un reato contravvenzionale, prevedendo la pena dell'arresto e dell'ammenda ed essendo punibile a titolo di dolo quanto di colpa.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

dopo aver subito processi di depurazione (complessi processi di rimozione delle sostanze contaminanti) ed in alcuni casi il recupero dell'acqua non è possibile essendo stata irrevocabilmente compromessa la sua natura.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A (All. 5 parte III del T.U.) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4.

La dottrina ritiene che il richiamo alle sostanze contenute nelle due Tabelle sia da considerarsi tassativo; in sostanza la fattispecie di qua non è ravvisabile per sostanze non contenute nelle tabelle anche se pericolose.

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art.107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Viene sanzionata la condotta di chi, in relazione alle 18 sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

Comma 11



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Viene sanzionata la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua lo scarico in mare, da navi o aereomobili, di sostanze o materiali il cui sversamento risulti in assoluto vietato da disposizioni internazionali.

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il comma I dell'art. 256 del T.U.A. sanziona la condotta di chiunque svolga attività connesse alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessaria.

Inoltre è una fattispecie commissiva a consumazione istantanea e non abituale che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente anche un solo trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice¹¹.

Comma 3

¹¹I reati di realizzazione e gestione di discarica in difetto di autorizzazione, nonché di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione, sono realizzabili solo in forma commissiva, atteso che non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio realizzati da altri, pur nella consapevolezza della loro esistenza, a meno che non risulti provato il concorso, a qualsiasi titolo del possessore del fondo, o non ricorra l'obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. (Cass. Pen., 8 giugno 2006, n. 31401).

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che con riferimento alle fattispecie dell'art. 256, "nell'ipotesi di conoscenza della natura illecita delle attività di smaltimento, nulla vieta che sia configurata un'ipotesi di **concorso del produttore nel reato commesso da chi smaltisce**".

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da eurocinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il terzo comma dell'art 256 T.U.A. disciplina un reato comune, punibile sia a titolo di dolo che di colpa (data la struttura contravvenzionale della fattispecie) la cui condotta si realizza nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al *genus* degli atti di gestione dei rifiuti). Pertanto tale comma disciplina una fattispecie criminosa commissiva, eventualmente permanente, la cui consumazione è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

La norma disciplina un'ipotesi di reato comune, dal momento che il divieto di miscelazione e la relativa sanzione riguardano chiunque abbia la disponibilità dei rifiuti. Dal punto di vista della condotta la norma vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi di categorie diverse e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, mentre dovrebbero esulare dalla fattispecie le condotte di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro o di rifiuti pericolosi della medesima categoria (per miscelazione si intende un'unione di rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione e differenziazione).

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Le norme la cui violazione costituisce il presupposto della condotta incriminata sono contenute principalmente nell'art. 8 e nell'art. 17 del D.P.R., del 15 luglio 2003, n. 254, che regola la gestione del deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (effettuato nel luogo di produzione) precisando che la durata massima è stabilita in cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore con possibile estensione a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri (la definizione temporale del deposito temporaneo esplicita che la formazione del rifiuto sanitario avviene con la chiusura del contenitore e la condotta è punibile solo se il deposito temporaneo abbia ad oggetto quantitativi di rifiuti sanitari uguali o superiori a 200 litri o per quantità equivalenti – soglia che segna il discrimen individuato dal legislatore nel ritenere opportuno punire penalmente o meno il deposito temporaneo di rifiuti sanitari).

Nonostante la fattispecie si riferisca a “chiunque”, non sembra che in questo caso possa configurarsi un reato comune, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la fattispecie individui un reato proprio ascrivibile unicamente al responsabile della struttura sanitaria, sul quale grava una posizione di garanzia e di controllo da cui discende l'obbligo di compiere l'attività di sorveglianza necessaria ad impedire il deposito di rifiuti (tale indicazione si ritrova specificatamente nell'art. 17 del D.P.R. n. 254/03, che con chiarezza pone in capo al responsabile della struttura sanitaria, pubblica o privata, la responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni dettate in materia di rifiuti sanitari).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

L'art. 257 del T.U.A. disciplina il reato di mancata bonifica dei siti inquinati, disposta a seguito del procedimento amministrativo descritto all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006. Il provvedimento emesso dalla competente autorità dovrà essere puntualmente eseguito dal soggetto ritenuto responsabile dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. L'illecito si determina solo qualora vengano superate le "concentrazioni soglia di rischio" (CSR)¹². Nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose è previsto un aggravio di pena.

D. Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo

¹²Le CSR: rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e sulla base del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità del sito (cfr. art. 240, comma 1, lettera c)).

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il comma IV della norma sanziona chi nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sono pertanto due le condotte sanzionate dal IV comma di tale norma:

- 1) la predisposizione di un falso ideologico con oggetto documenti attestanti la natura dei rifiuti;
- 2) l'utilizzo di un certificato falso per il trasporto degli stessi.

D. Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

In sostanza il primo comma dell'art. 259 sanziona la condotta di traffico illecito di rifiuti (che si riferisce esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stessi), prevedendo un aumento di pena nel caso in cui vengano spediti “rifiuti pericolosi”.

Per quel che riguarda la definizione di “traffico illecito di rifiuti”, questa si individua sulla base dell’art. 26 del Reg. n. 259/93 che qualifica come tale: “qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di determinati adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria” (invio della notifica a tutte le autorità competenti, consenso autorità competenti, spedizione transazionale specificatamente indicata nel documento di accompagnamento, etc.).

La seconda ipotesi criminosa prevista dal primo comma dell’art. 259 T.U.A. riguarda la spedizione dei rifiuti, destinata al recupero, e indicati nell’allegato 2) al Reg. n. 259/93 (c.d. lista verde), allorché la spedizione medesima sia compiuta in violazione delle condizioni contemplate dall’art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento (i rifiuti devono essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli per motivi ambientali o sanitari, etc.).

Art. 452-*quaterdecies* (già art. 260 del D.Lgs 152/06, art. 260, poi inserito nel codice penale con il D.Lgs. 21/2018, artt. 3, 7 e 8) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1 e 2

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Oggetto delle condotte plurime è la “gestione di ingenti quantitativi di rifiuti”, con riferimento alla complessiva quantità di materiale gestita con le diverse azioni.

L’elemento soggettivo richiesto per la sanzionabilità della condotta è quello del dolo specifico così come indicato dalla formula dello stesso art. 260 T.U.A. “al fine di



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

conseguire un ingiusto profitto”. Il delitto si configura a prescindere dall’ottenimento dell’illecito vantaggio prefissatosi dall’agente e quest’ultimo può non rivestire necessariamente carattere patrimoniale, potendo avere anche differente natura.

D. Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

D. Lgs 152/06, art. 279 – Immissioni in atmosfera

Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il V° comma dell'art. 279 D.Lgs 152/06 sanziona chi nei casi previsti dal comma 2 (e dunque “chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...”) superando i valori limite di emissione, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Con il termine “stabilimento” si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere gestionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate uno o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.

Con “valore limite di emissione” il legislatore ha inteso “il fattore di emissione, la concentrazione la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superate”. I valori limite di emissione espressi come



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

concentrazione sono stabiliti “con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto, si intendono stabiliti come media oraria”.

L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

art. 1, comma 1

Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Comma 2

L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato.*

L. 150/92, art. 2, Commi 1 e 2

Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'Allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti 1 - e nell'Allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni; (b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

L. 150/92, art. 6, Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

L. 150/92, art. 3-bis



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

L. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

La norma sanziona la violazione delle disposizioni previste dal suddetto articolo in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono e più in generale la violazione delle normative previste in materia di impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono (indicate nella tabella A della suddetta legge).

Inoltre si tratta di un reato di pericolo astratto: non è necessario si verifichi effettivamente un danno ambientale.

D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

La condotta incriminata è quella di versamento e sversamento in mare da navi di sostanze inquinanti (idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa).

In considerazione al primo comma (artt. 8 & 9) non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, essendo sufficiente che si verifichi il versamento in mare di sostanze inquinanti; tuttavia, è prevista una circostanza aggravante in cui il reato si trasforma in fattispecie di danno.

Le due fattispecie, perfettamente sovrapponibili, si differenziano solo sul piano dell'elemento soggettivo, essendo punibile l'art. 8 a titolo di dolo e l'art. 9 a titolo di colpa.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il nuovo art. 452-bis c.p. supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta (incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia), introducendo lo schema del delitto di evento e di danno nel quale l'evento di danno è rappresentato dalla "compromissione o deterioramento significativi e misurabili": delle acque; dell'aria; di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema; della biodiversità anche agraria; della flora; della fauna; laddove per inquinamento ambientale debba intendersi "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

È un reato a comune a forma libera in quanto richiede solo il nesso causale tra condotta ed evento di disastro ambientale consistente: i) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ii) nell'alterazione dell'equilibrio la cui eliminazione appaia particolarmente onerosa e ripristinabile solo con mezzi eccezionali; iii) nell'offesa della pubblica incolumità - nel senso di integrità fisica delle persone.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

L'art. 452-quinquies c.p. introduce la possibilità di integrare i reati di cui agli artt. 452 bis (inquinamento ambientale) e 452 quater (disastro ambientale) anche in presenza di una condotta accompagnata dall'elemento soggettivo della colpa. Il bene giuridico tutelato è rappresentato sempre dall'ambiente.

Il secondo comma dell'art. 452-quinquies, contempla un'ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

La previsione rischia di sovrapporsi con le “antecedenti” condotte di pericolo già contemplate nell'ordinamento come contravvenzioni (i.e. art. 257 D.lgs. n. 152/2006 in materia di attività di bonifica dei siti), a meno di non ipotizzare che la disposizione abbia una funzione di chiusura del sistema ed intenda coprire solo quei fatti colposi, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, che non integrino, già di per sé stessi, una contravvenzione.

La norma sembra dettata dalla preoccupazione di coprire analiticamente ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, forse nel desiderio di dare una risposta “ineccepibile” alla Direttiva europea sulla protezione penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 si veda prima slide) nella misura in cui essa richiede l'incriminazione di condotte anche pericolose (cfr. Massimario Cassazione, Rel. III//04/2015).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, ai sensi dell'art. 452-sexies, c.p., introduce una fattispecie di reato comune in quanto può essere commesso da chiunque, a nulla rilevando una particolare qualifica giuridica soggettiva ricoperta dal soggetto agente. La condotta consiste nell'aver abusivamente ceduto, acquistato, ricevuto, trasportato, importato, esportato, procurato, detenuto, trasferito, abbandonato o disfatto, in modo illegittimo, materiale ad alta radioattività. Il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, e che, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto. Il reato si presenta come plurioffensivo in quanto la norma è tesa a tutelare due beni giuridici distinti: l'ambiente e la pubblica incolumità. La fattispecie risulta punibile a titolo di dolo. Ai fini della stessa è sufficiente la coscienza e la volontà di porre in essere una condotta volta alla cessione, acquisto, ricezione, trasporto, detenzione o abbandono di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazione di

tipo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La norma dispone:

- I. l'aumento delle pene previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella;
- II. l'aumento delle pene previste dall'art. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- III. l'aumento ulteriore di entrambe le pene di cui sopra (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

II.1 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili per

i settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali sopra elencati, fatta eccezione di quelli previsti dal D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi) – escludibili sotto il profilo del soggetto attivo – dall’art.452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) – non preso in considerazione per carenza, nella realtà di Acqua Pubblica Sabina, dell’oggetto materiale del reato – e dalla L. 150/92 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) – in quanto difficilmente conciliabile con l’attività aziendale svolta.

Conduzione del sistema di gestione ambientale

L’attività ha ad oggetto il mantenimento e l’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale, comprendente le attività di:

- definizione, manutenzione ed attuazione del sistema nel suo complesso ed in particolare del sistema procedurale, la gestione degli aspetti autorizzativi, monitoraggio delle prescrizioni e gestione dei rapporti con le autorità;
- identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e delle misure gestionali;
- monitoraggio periodico delle prestazioni ambientali;
- svolgimento attività di audit ed identificazione misure correttive e programmi ambientali;
- attività di supporto tecnico in materia ambientale alle altre funzioni aziendali (es. funzione acquisti, progettazione, produzione, ecc.);
- gestione e monitoraggio aree soggette a contaminazione dei suoli e dei sottosuoli e sottoposte a opere di bonifica.

Approvvigionamenti

Si tratta della selezione, qualifica e valutazione dei fornitori di beni e servizi con un potenziale impatto sull’ambiente (ad es. raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

rifiuti, analisi e caratterizzazione dei rifiuti, attività di bonifica, trasporto via mare di sostanze potenzialmente inquinanti, ecc.), in particolare:

- analisi e valutazione requisiti tecnici e autorizzativi posseduti dai soggetti fornitori;
- definizione contrattualistica;
- valutazione delle performance dei fornitori;
- attività di audit sui fornitori.

Progettazione e costruzione

L'attività ha ad oggetto:

- la progettazione di opere di ingegneria per conto di PA o di soggetti privati nonché la condivisione dei relativi elaborati con il committente;
- attività di analisi, programmazione, coordinamento, verifica e controllo delle attività connesse alla costruzione delle opere commissionate da soggetti pubblici e gestione dei rapporti con il RUP, nonché alla esecuzione di lavori inerenti il Servizio Idrico Integrato affidati a soggetti terzi;
- analisi, la valutazione preliminare, la programmazione, verifica e coordinamento degli aspetti ambientali connessi alle fasi di progettazione e costruzione delle opere.

Gestione attività di depurazione

Tale attività attiene alla:

- gestione di impianti di depurazione acque reflue, ivi compresa la gestione operativa degli stessi, monitoraggio delle prestazioni impiantistiche, gestione delle attività di analisi periodica e dei sistemi automatici di rilevazione degli inquinanti, gestione delle emergenze riguardanti l'attività in oggetto;
- gestione e monitoraggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi risultanti dalle attività di depurazione, comportante attività di raccolta di rifiuti, anche attraverso terzi, la gestione e il monitoraggio del deposito temporaneo e controllo corretta separazione rifiuti finalizzata a prevenirne la miscelazione;

- gestione e monitoraggio volte a prevenire illeciti conferimenti di materiali costituenti rifiuti da parte di terzi che possano determinare la contaminazione dei suoli e del sottosuolo o la realizzazione di discariche incontrollate nelle aree di proprietà;
- Gestione delle emissioni in atmosfera da attività di depurazione e gestione delle acque di scarico conseguenti attività di trattamento acque reflue.

Gestione manutenzione

Si tratta della gestione delle attività di manutenzione della rete, degli impianti e delle strumentazioni aziendali volte anche alla mitigazione degli impatti ambientali (emissioni in atmosfera, depurazione acque, etc.) svolte anche attraverso il supporto o tramite soggetti terzi. Gestione e monitoraggio del deposito temporaneo e controllo corretta separazione rifiuti finalizzata a prevenirne la miscelazione dei rifiuti conseguenti le attività di manutenzione. Gestione monitoraggio e coordinamento imprese terze di manutenzione e dei loro potenziali impatti sull'ambiente (emissioni, scarichi idrici, sversamenti, etc.)

Gestione acquedotto

Si tratta del coordinamento e della gestione del servizio acquedotto, comportante la gestione operativa degli stessi, monitoraggio delle prestazioni impiantistiche, gestione delle attività di analisi periodica e dei sistemi automatici di rilevazione degli inquinanti, gestione delle emergenze riguardanti l'attività in oggetto. Gestione e monitoraggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi risultanti dal servizio acquedotto, comportante attività di raccolta di rifiuti, anche attraverso terzi, la gestione e il monitoraggio del deposito temporaneo e controllo corretta separazione rifiuti finalizzata a prevenirne la miscelazione. Attività di gestione e monitoraggio atte a prevenire illeciti conferimenti di materiali costituenti rifiuti da parte di terzi che possano determinare la contaminazione dei suoli e del sottosuolo o la realizzazione di discariche incontrollate nelle aree di proprietà. Gestione delle acque di scarico conseguenti attività del servizio acquedotto.

A fronte delle specifiche condotte previste per la commissione dei suddetti reati, ed in relazione alle modalità attraverso le quali è ipotizzabile la commissione degli stessi, le su elencate attività sensibili sono state suddivise in:

- attività sensibili di sistema;
- attività sensibili operative.

Per attività sensibili di sistema si intendono quelle che, pur non determinando in maniera diretta la commissione dei reati ambientali, potrebbero concorrere alla determinazione di condizioni che permettono o favoriscono la loro commissione in successive fasi dell'operatività aziendale.

Di seguito si riportano le attività individuate come attività sensibili di sistema:

- conduzione del sistema di gestione ambientale;
- approvvigionamenti;
- progettazione e costruzione.

Per attività sensibili operative si intendono quelle nel cui ambito si presenta direttamente il rischio di commissione di reati ambientali.

Di seguito si riportano le attività individuate come attività sensibili operative:

- gestione attività di depurazione;
- gestione laboratorio;
- gestione manutenzione;
- gestione acquedotto.

11.2 Il sistema dei controlli

Ai fini della conforme attuazione degli standard di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), la Società richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili.

Eventuali inadempimenti rispetto alle stesse, laddove questi possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati con l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti.

11.2.1 Standard generali di controllo

Politica: La Società ha previsto un sistema formalizzato di procedure per la gestione ambientale, nel quale sono fissati gli obiettivi generali che la stessa si propone di raggiungere. Tali procedure:

- garantiscono la conformità alle leggi in materia ambientale applicabili;
- sono adeguatamente comunicate ai dipendenti ed alle parti interessate;
- sono periodicamente aggiornate.

Ruoli e responsabilità: La Società, con riferimento ai soggetti responsabili di attività con potenziali impatti sull'ambiente, ha definito:

- un sistema di formale attribuzione di responsabilità tramite il conferimento di deleghe e procure, con l'individuazione anche di un soggetto specificamente delegato per la materia ambientale;
- un organigramma aziendale che individua le funzioni aziendali coinvolte nelle attività con potenziale impatto ambientale;
- requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- un documento che descrive in maniera analitica le principali caratteristiche di ciascuna posizione organizzativa (Job Description).

Controllo della legislazione: La Società ha previsto un sistema formalizzato che definisce:

- ruoli e responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti gli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;

- criteri e modalità per l'aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- criteri e modalità per la verifica dell'evoluzione della *best practice* e delle norme tecniche in materia ambientale.

Gestione della documentazione: La Società ha previsto l'adozione di una procedura che disciplina le attività di controllo previste in materia. Tale procedura definisce:

- ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione (es. Manuale, Procedure, Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità).

Competenza, formazione e consapevolezza: La Società ha previsto l'adozione di una procedura che definisce il processo di formazione e organizzazione dei corsi di formazione, in conformità alle diverse competenze, anche in materia ambientale, definendo in particolare:

- ruoli e responsabilità inerenti la formazione in materia ambientale e le relative procedure applicabili, alle quali tutti i dipendenti della Società devono attenersi;
- criteri di aggiornamento e/o integrazione del piano di formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte in materia ambientale;
- tempi di erogazione della formazione (es. definizione di un piano di formazione).

Individuazione aspetti ambientali e controllo operativo: La Società, coerentemente con quanto previsto dalla normativa applicabile ha previsto, anche attraverso strumenti di controllo operativo, l'individuazione di idonei strumenti per rilevare e misurare i possibili

impatti ambientali negativi, al fine di definire adeguati presidi di controllo atti a minimizzare tali impatti, definendo in particolare i criteri ed i soggetti incaricati del controllo.

L'identificazione dei possibili impatti ambientali negativi e la valutazione della loro significatività/criticità sono svolte tenendo conto delle condizioni operative normali, di eventuali situazioni anomale, nonché delle situazioni di emergenza prevedibili sulla base degli elementi a disposizione.

Ai fini della prevenzione dei reati, la Società ha previsto l'identificazione degli aspetti ambientali, attraverso un processo di valutazione che considera:

- aspetti ambientali diretti:
 - habitat e siti protetti;
 - scarichi idrici;
 - produzione e gestione rifiuti;
 - inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee;
 - emissioni in atmosfera;
 - sostanze lesive per la fascia di ozono;
- aspetti ambientali indiretti:
 - controllo dei fornitori e degli appaltatori;
 - impatti provocati da e verso terzi;
 - smaltimento dei rifiuti.

Gestione delle emergenze ambientali: La Società ha previsto l'adozione di una specifica procedura per la gestione delle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, che:

- individua gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;

- individua i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'habitat;
- definisce tempi e modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;
- delinea le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

Attività di audit: Con riferimento alle attività di audit sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, la Società ha previsto la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la conduzione delle stesse, nonché le modalità di:

- individuazione e applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- comunicazione dei risultati all'Alta Direzione.

11.2.2 Standard specifici di controllo

Per le operazioni riguardanti l'attività di conduzione del sistema di gestione ambientale, gli standard specifici di controllo prevedono il rispetto dei seguenti principi:

Con riferimento alla **tutela degli habitat all'interno dei siti protetti** ed alla **protezione della flora e della fauna**, la Società ha previsto la definizione di criteri e modalità per:

- assicurare un'adeguata comunicazione ed informazione a tutti i soggetti che potenzialmente possono venire a contatto con specie animali o vegetali protette, volta a renderli consapevoli e responsabili nella gestione delle attività di propria competenza;
- favorire l'adozione delle necessarie misure di prevenzione;
- verificare il possesso dei requisiti ambientali con riferimento a macchinari, impianti e attrezzature;

- verificare che le sostanze pericolose o comunque con impatti ambientali siano gestite e movimentate esclusivamente da personale in possesso delle necessarie competenze;

Con riferimento alla **gestione delle acque**, la Società ha previsto l'adozione di uno strumento organizzativo che:

- disciplina ruoli e responsabilità per:
 - l'individuazione delle attività che possono comportare degli scarichi idrici e che assicurino l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;
 - il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli scarichi idrici;
 - l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;
 - l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
- pianifica e assicura che vengano effettuati, nei casi previsti, i monitoraggi dei parametri chimico/fisici degli scarichi idrici;
- assicura che, ove prescritto, le risultanze del monitoraggio siano comunicate ai soggetti preposti;
- assicura la disponibilità della documentazione relativa (es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).

Con riferimento alla **gestione dei rifiuti**, la Società ha previsto la definizione di criteri e modalità che permettono:

- nell'ambito della produzione dei rifiuti:
 - la definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare di tenere in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;
 - la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;

- nell'ambito delle attività di raccolta dei rifiuti, di adottare uno strumento organizzativo che:
 - disciplina ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta classifica e caratterizzazione dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
 - assicura la corretta differenziazione dei rifiuti e prevenga ogni miscelazione illecita;
 - assicura la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
 - valuta l'eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (es. stoccaggi) e attivi le necessarie procedure per l'ottenimento delle stesse;
 - pianifica e assicura il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;
 - assicura la disponibilità della documentazione relativa (es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- nell'ambito delle attività di trasporto dei rifiuti, di adottare ed attuare uno strumento organizzativo che:
 - disciplina ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti possieda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - assicura, nel caso di trasporto condotto in proprio, il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - assicura la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione SISTRI);
 - assicura la disponibilità della documentazione relativa (es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);

- nell'ambito delle attività di smaltimento dei rifiuti di adottare ed attuare uno strumento organizzativo che:
 - disciplina ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento possieda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - assicura la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;
 - garantisce il monitoraggio periodico della corretta compilazione della documentazione di riferimento;
 - assicura la disponibilità della documentazione relativa;

Con riferimento alla **protezione dei suoli dall'inquinamento**, la Società ha previsto l'adozione di un sistema organizzativo che:

- disciplina ruoli e responsabilità per:
 - l'individuazione delle necessarie misure per evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
 - l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata su attrezzature, impianti ed eventuali altri presidi posti a protezione dell'ambiente;
 - l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
- definisce, ove necessario, un idoneo programma di monitoraggio del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee per controllare eventuali fenomeni di inquinamento;
- definisce delle idonee misure di controllo atte a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;
- disciplina ruoli e responsabilità per assicurare l'effettuazione delle prescritte comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano

determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;

- assicura la disponibilità della documentazione relativa (es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- pianifica e assicura il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;

Con riferimento alla **protezione dell'aria dall'inquinamento**, la Società ha previsto l'adozione di uno strumento organizzativo che:

- disciplina ruoli e responsabilità per:
 - individuare le attività che possono comportare emissioni in atmosfera e che assicurino l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;
 - assicurare il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli effluenti;
 - assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;
 - assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
- pianifica ed assicura che vengano effettuati, nei casi previsti, i monitoraggi dei parametri chimico/fisici degli effluenti;
- assicura che, ove prescritto, le risultanze del monitoraggio siano comunicate ai soggetti preposti;
- assicura la disponibilità della documentazione pertinente (es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).

Con riferimento alla **protezione dell'ozono**, la Società ha previsto la definizione di criteri e modalità per:

- censire le apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono e mantenerne aggiornati gli elenchi al fine di pianificare la dismissione delle stesse;

- disciplinare ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e lo smaltimento possenga i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per le operazioni riguardanti l'attività di approvvigionamenti e di progettazione e costruzione, gli standard specifici di controllo prevedono che:

- con riferimento alla **tutela degli habitat all'interno dei siti protetti**, alla **protezione della flora e della fauna**, alla **gestione delle acque**, alla **gestione dei rifiuti**, alla **protezione dei suoli dall'inquinamento** ed alla **protezione dell'aria dall'inquinamento**, si applica quanto previsto ai punti corrispondenti riferiti alle precedenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti l'attività di gestione attività di depurazione, gli standard specifici di controllo prevedono che:

- con riferimento alla **tutela degli habitat all'interno dei siti protetti**, alla **protezione della flora e della fauna**, alla **gestione delle acque**, alla **gestione dei rifiuti**, alla **protezione dei suoli dall'inquinamento** ed alla **protezione dell'aria dall'inquinamento**, si applica quanto previsto ai punti corrispondenti riferiti alle precedenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti l'attività di gestione laboratorio, gli standard specifici di controllo prevedono che:

- con riferimento alla **gestione delle acque**, alla **gestione dei rifiuti** ed alla **protezione dell'aria dall'inquinamento**, si applica quanto previsto ai punti corrispondenti riferiti alle precedenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti l'attività di gestione manutenzione, gli standard di controllo specifici prevedono che:

- con riferimento alla **gestione delle acque**, alla **gestione dei rifiuti**, alla **protezione dei suoli dall'inquinamento** ed alla **protezione dell'aria dall'inquinamento**, si applica quanto previsto ai punti corrispondenti riferiti alle precedenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti l'attività di gestione acquedotto, gli standard di controllo specifici prevedono che:

- con riferimento alla **gestione delle acque**, alla **gestione dei rifiuti** ed alla **protezione dei suoli dall'inquinamento**, si applica quanto previsto ai punti corrispondenti riferiti alle precedenti attività sensibili.

Ai fini della conforme attuazione degli standard di controllo sopra descritti (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), la Società ha implementato anche i seguenti elementi a presidio del rischio:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

Funzioni coinvolte:

- Direzione Attuazione

12. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – RAZZISMO E XENOFOBIA

12.1 Il d.lgs. 109/2012 ha ampliato i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche introducendo, all'art. 25-*duodecies*, il delitto di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Da ultimo la Legge n. 167 del 20.11.2017 ha introdotto all'art. 25-*terdecies*, il nuovo delitto di “razzismo e xenofobia”.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla Legge n. 161/2017 c.d. Codice Antimafia.)

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato.

Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente occorre che il fatto si verifichi in presenza delle seguenti circostanze aggravanti:

- i lavoratori occupati devono essere in numero superiore a tre;
- i lavori occupati devono essere minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati devono essere sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, i lavoratori devono essere esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nonostante tale fattispecie, ad una interpretazione testuale, sembri configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'ente, la giurisprudenza non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno, oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (Cass. Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/5/2011).

12.1.1 Aree potenzialmente a rischio reato e strumenti di controllo esistenti

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto e per il quale non è stata fatta richiesta di rinnovo entro i termini di legge utili alla regolare conservazione del posto di lavoro. Pertanto, le attività sensibili individuate nell'ambito di Acqua Pubblica Sabina e rilevanti ai sensi del rischio-reato in esame sono rappresentate dalla assunzione del personale e dall'amministrazione del personale.

Funzioni coinvolte:



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

- DG
- Direzione Amministrativa – Personale e Org.ne

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale;
- Sistema di procure e deleghe.

12.2 (Razzismo e xenofobia) (art.25 terdecies introdotto dalla L. 20.11.2017 n. 167).

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale,

In relazione alla commissione di tali delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

12.2.1 Aree potenzialmente a rischio reato e strumenti di controllo esistenti

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato ed in applicazione del criterio del c.d. "rischio accettabile", si è ritenuto di potere escludere dall'elenco delle tipologie di rischio-reato queste fattispecie.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Paolo Massarini